

I compensi nelle procedure da sovraindebitamento



di Antonino Trommino

*Presidente Fondazione ADR dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Convegno Viterbo 4/10/2023

« Nuovi strumenti per imprese e consumatori »

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Viterbo

Ordine degli Avvocati di Viterbo

FONTI NORMATIVE E DI PRASSI

❑ D.lgs. 12/01/2019 n. 14 (G.U. n. 38 del 14/02/2019)

Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19/10/2017 n. 155
Artt. 6, 68, 71, 76, 81 e 275.

NB art. 25 quater « Imprese sotto soglia » : Il compenso dell'esperto è liquidato , ai sensi dell'art. 25 ter, ~~dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o~~ dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato

❑ Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n° 202 G.U. n. 21 del 27/01/2015

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento
Artt. 14, 15 16, 17 e 18

Consiglio Nazionale – Fondazione ADR

Linee Guida Regolamento OCC – marzo /2023

Linee Guida sui compensi del Gestore – maggio 2023

D.M. 202/2014 - REGOLAMENTO

Art. 11. Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

- 1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.*
- 2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.*
Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Art. 12. Responsabilità del servizio di gestione della crisi

- 1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.**

COMPENSI - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

➤ **Nomina Gestore**

➤ Stesura del **contratto/preventivo** con il debitore (art. 10, comma 3 del D.M. 202/2014 e nuovi artt.:

- 68 , comma 2, lett. d) : *indicazione presunta dei costi della procedura;*
- 76, comma 2, lett. e): *indicazione presumibile dei costi della procedura.*

➤ **Stesura dell'incarico professionale con il Gestore con determinazione dei compensi**

NB. E' necessario procedere tramite l'integrazione/modifica al proprio Regolamento OCC da sottoporre a validazione da parte del Ministero attraverso l'inserimento di apposita clausola, nel documento di conferimento dell'incarico professionale, con la quale l'OCC può delegare il Gestore nominato a tutte le fasi del procedimento previste nel nuovo CCII:

- **Fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione**
- **Fase del procedimento instaurato presso il Tribunale, fino alla eventuale omologa**
- **Fase esecutiva, fino alla rilascio della relazione finale e liquidazione del compenso**

LA NATURA PRIVATISTICA DEGLI ACCORDI SUI COMPENSI

La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento in base al quale:

“In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, **indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi:**

le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione

Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726”; Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2631.

Contro: Tribunale Palermo 10/05/2023 « ***Il preventivo e l'accordo sui compensi cui fanno riferimento le norme ... (D.M. 202/14) si applicano anche nella liquidazione del patrimonio; non può essere pensato come accordo di natura esclusivamente privatistica privo di effetti sulla procedura, quindi essere considerato avulso dal contesto procedimentale nel quale trova la sua stessa ragion d'essere. L'accordo sui compensi assume un carattere procedimentalizzato***»

Regole generali nella determinazione dei compensi

Art. 14 D.M. 202/2014

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, **in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo**. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'[articolo 28](#) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

OCC – GESTORE: MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI DEL REDDITO

il Gestore della Crisi nominato, in ambito reddituale rimane assoggettato alla tassazione secondo quanto previsto dagli artt. 53 e 54 TUIR (fermo restando l'applicazione del c.d. «regime forfettario» di cui alla legge 190/2014 e succ. modif. da parte dei professionisti aventi diritto) e, pertanto, ai fini del reddito, tasserà solo quando avrà materialmente incassato il compenso;

per l'OCC, interviene, invece, **l'art. 109, comma 2, lett.b)** del TUIR mediante il quale **i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti**, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, **alla data in cui le prestazioni sono ultimate**, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

In effetti dubbi sorgono su quale sia il reale momento di ultimazione della prestazione laddove è certo che l'operato dell'OCC e/o del Gestore continuino anche dopo il rilascio della Relazione in ragione:

- sia di ulteriori attività espletate dall'Organismo o del Gestore nella fase pre-omologa come ad esempio quelle per la richiesta di integrazioni al Giudice, per le notificazioni ai creditori e per gli altri adempimenti previsti nel nuovo codice;
- sia delle attività che ineriscono l'esecutività dei piani/accordi omologati, cioè quelle di vigilanza da parte dell'OCC/Gestore prevista dagli artt. 71 e 81 del CCI.

Di conseguenza, l'ultimazione della prestazione potrebbe non essere considerata tale con il semplice rilascio della Relazione del Gestore della Crisi dovendo l'OCC ed il Gestore continuare ad operare in favore del sovraindebitato nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale ad omologa avvenuta.

Per queste considerazioni sarà necessario in un prossimo futuro regolamentare bene con il sovraindebitato la determinazione dei compensi che dovrà tenere conto di **TRE FASI** :

- **Fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione**
- **Fase del procedimento instaurato presso il Tribunale, fino alla eventuale omologa**
- **Fase esecutiva, fino alla rilascio della relazione finale e liquidazione del compenso**

Con questa differenziazione potrà essere meglio identificato, ai fini fiscali, il momento, *step by step*, dell'ultimazione delle prestazioni a cui farà seguito il momento impositivo in capo all'OCC.

OCC – GESTORE: MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA

Per l'OCC nei confronti del SOVRAINDEBITATO che abbia richiesto l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento:

trattandosi di prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, la fattura va emessa all'atto del pagamento (o dei pagamenti) del compenso pattuito.

Per Il Gestore nei confronti dell'OCC:

identico comportamento, ma il pagamento normalmente non avviene contestualmente a quello eseguito dal debitore nei confronti dell'OCC, essendo le modalità di pagamento con il Gestore, disciplinate dal Regolamento interno e , quindi, non coincidenti con quelle dell'Organismo pattuite con i soggetti che accedono alle procedure.

Ovviamente, in caso di acconti versati nella fase iniziale, che prescindono dalla esecuzione materiale della prestazione, occorrerà che vengano fatturati alla data di incasso.

Come determinare il compenso

Art.1 D.M. 30/2012 richiamato dall'art. 16 D.M. 202/2014

1. Il compenso al curatore di fallimento [4](#) è liquidato dal tribunale a norma dell'[articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento [4](#), nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

DETERMINAZIONE COMPENSI ART. 16

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)

CONSUMATORE o DEBITORE NON FALLIBILE		BIANCHI MARIO			
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI		OCC - COMMERCIALISTI			
IMPORTO dell'ATTIVO		51.000,00			
IMPORTO del PASSIVO		87.970,00			
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITORI		114.178,00			
		COMPENSO MASSIMO			
IMPORTO del PASSIVO SUPERIORE a 1.000.000		NO	11.417,80		
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITO INFERIORE a 20.000		NO			
ATTIVO					
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
<i>da</i>	<i>a</i>				
-	16.227,08	12,00%	14,00%	1.947,25	2.271,79
16.227,09	24.340,62	10,00%	12,00%	811,35	973,62
24.340,63	40.567,68	8,50%	9,50%	1.379,30	1.541,57
40.567,69	81.135,38	7,00%	8,00%	730,26	834,58
81.135,39	405.676,89	5,50%	6,50%	-	-
405.676,90	811.353,79	4,00%	5,00%	-	-
811.353,80	2.434.061,37	0,90%	1,80%	-	-
2.434.061,38	9.999.999.999,00	0,45%	0,90%	-	-
TOTALI ATTIVO				4.868,16	5.621,56
PASSIVO					
<i>scaglione</i>		<i>aliquota minima</i>	<i>aliquota massima</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
<i>da</i>	<i>a</i>				
-	81.131,38	0,19%	0,94%	154,15	762,63
81.131,39	9.999.999.999,00	0,06%	0,46%	4,10	31,46
TOTALI PASSIVO				158,25	794,09
				<i>MINIMO</i>	<i>MASSIMO</i>
TOTALI AL LORDO DELLA RIDUZIONE				5.026,41	6.415,65
RIDUZIONE ex-art. 16 c. 4 (dal 15 al 40%)				40,00 -	2.010,56 -
TOTALI AL NETTO DELLA RIDUZIONE				3.015,85	3.849,39
COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.				2.300,00	
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C. dal 10 al 15%				15,00	345,00
TOTALE COMPENSO				2.645,00	
COMPENSO DOVUTO all'O.C.C. dal CONSUMATORE o DEBITORE NON FALLIBILE					
COMPENSO					2.645,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				22,00%	581,90
TOTALE FATTURA					3.226,90
COMPENSO DOVUTO al GESTORE dall'O.C.C.					
PERCENTUALE CONCORDATA CON L'O.C.C.					80,00%
COMPENSO					2.116,00
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA GESTORE				4,00%	84,64
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				22,00%	484,14
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO APPLICAZIONE I.V.A.					10,00
TOTALE					2.694,78
RITENUTA D'ACCONTO				20,00%	- 423,20
NETTO A PAGARE					2.271,58

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Artt. 71 e 81 CCII

Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

...

Nella Liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

(N.B. continuano ed essere applicati i parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014)

Tribunale Forlì – 13/07/2023 « E' opportuno precisare che a differenza di quanto avveniva nel piano del consumatore disciplinato dalla Legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, che lo stesso debba essere liquidato dal giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tale condizione il pagamento. Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato (?) tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente senza la liquidazione del giudice, nel corso della procedura, così, sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice»

Tribunale Torino 26/07/2023 « Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate (?) e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano ...»

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - Soluzione

Linee Guida sui Compensi – Fondazione ADR

Quantificazione del compenso e comunicazione del preventivo/contratto

- Sulla base della documentazione rilasciata dal sovraindebitato nell'istanza presentata con l'elenco delle attività e passività per l'avvio della procedura, l'OCC quantifica e comunica all'istante il "preventivo di spesa" tenendo conto dei parametri dell'art. 16 d.m. n. 202/2014.
- Ai fini di una corretta quantificazione dei compensi (costi di procedura) è necessario che la determinazione degli stessi sia concordata con il debitore non in modo "presunto", così come previsto ai citati artt. 68 e 76 CCII, ma con estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare.
- Nella determinazione dei compensi dell'intera procedura che il sovraindebitato ha inteso adottare, occorre fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 16 e dell'art. 14, co. 3, del d.m. 202/2014.
- Tuttavia, l'importo complessivo così determinato (che tiene conto dei valori dell'attivo e del passivo del debitore) deve essere necessariamente ripartito nelle seguenti tre fasi:
 - **la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;**
 - **la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;**
 - **la fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso da parte del Giudice.**
- In sostanza, pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito con i citati parametri di cui al d.m. 202/2014.
- Ciò al fine di precisare l'ambito di esecuzione ed ultimazione di ogni singola fase/prestazione soprattutto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, queste non venissero, in tutto o in parte, completate, potendo così l'OCC gestire al meglio il recupero delle somme nei confronti del debitore per le prestazioni effettivamente svolte.
- Nella formulazione del preventivo e nella richiesta degli acconti sul compenso si deve prestare attenzione a non superare l'eventuale compenso complessivo finale in modo da non costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - Soluzione

Linee Guida sui Compensi – Fondazione ADR

Quantificazione del compenso e comunicazione del preventivo/contratto

- Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € oltre IVA a titolo di acconto.
- Previa stipula **di apposito contratto (preferibile al rilascio di un preventivo) fra l'OCC e debitore** istante, può essere previsto un ulteriore acconto all'Organismo nella misura del % sul compenso .
- complessivo pattuito, determinato secondo i citati parametri previsti dall'art. 16 e dell'art. 14, comma 3, del d.m. 202/2014, oltre un fondo spese di € (facoltativo) .
- Laddove necessario, è facoltà del Gestore della crisi valutare la richiesta di un'integrazione del suddetto fondo spese.
- Il versamento dell'acconto e del fondo spese, diversi da quelli corrisposti in sede di presentazione della domanda, devono essere effettuati a mezzo (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro e non oltre dalla data di richiesta inoltrata al debitore, o al suo delegato, a cura della segreteria dell'Organismo.
- Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro giorni dalla citata richiesta.
- In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è sempre dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura prevista al paragrafo successivo

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - Soluzione

Linee Guida sui Compensi – Fondazione ADR

Ripartizione degli acconti sul compenso e saldo finale

- Come sopra indicato, l'art 15, co. 2, d.m. 202/2014 prevede espressamente la possibilità che l'OCC richieda al debitore acconti sul compenso finale .
- Il compenso, come determinato al paragrafo 4, delle presenti linee guida, sarà corrisposto con le seguenti modalità:
 - un primo acconto di € ...,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data al momento della presentazione dell'istanza;
 - un secondo acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
 - un terzo acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ...(a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
 - un quarto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
 - un quinto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% / ____ % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato;
- **Saldo Finale**
- Raggiunto il ____ % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il ____ % residuo del compenso verrà così corrisposto:
 - **mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione per euro pari al ____ %,**
 - **mediante il pagamento residuale finale di euro, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt. 71, 81, co. 4 del d.lgs. n. 14/2019.**

Il principio dell'unicità del compenso art. 17 DM 202/2014

Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso è unico e ripartito secondo criteri di proporzionalità, in funzione dell'opera effettivamente svolta da ciascuno di essi .

I compensi per l'accordo di ristrutturazione e il concordato minore sono quelli di cui all'art. 16; i compensi per la liquidazione dei beni sono individuati all'art. 18 .

Il regolamento ministeriale non determina criteri di ripartizione

Successione di OCC o gestori della crisi per la medesima opera

a) nel caso in cui il debitore revochi l'incarico all'O.C.C. per affidarlo ad altro O.C.C. territorialmente competente.

b) nel caso è quello in cui, anche all'interno del medesimo O.C.C., l'opera sia dapprima svolta da un gestore della crisi e successivamente (per qualsiasi causa o ragione) da altro gestore della crisi O.C.C. nominato.

In entrambi i casi si valuteranno le quote di compenso proporzionalmente tra gli OCC ed i gestori della crisi, secondo il principio dell'unicità del compenso.

Subentro di liquidatore - commissario giudiziale per ulteriori funzioni rispetto al gestore della crisi.

Ulteriore ipotesi è quella in cui, per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all'interno della procedura (es. al fine di gestire in via esclusiva i beni sottoposti a pignoramento da utilizzare per la soddisfazione dei crediti; o al fine di custodire e liquidare i beni del debitore, per i quali, all'interno di accordo di ristrutturazione è prevista la liquidazione).

La determinazione del loro compenso, pertanto, dovrebbe avvenire sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202 con il criterio del compenso unico, ripartito proporzionalmente (art.17 comma 2)

Occorre però considerare che nel nuovo « concordato minore» all'art. 78, comma 2 bis, viene previsto: Con il decreto di cui al comma 1, **il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC** **se:**

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;*
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;*
- c) la nomina è richiesta dal debitore.*

In questo caso, nella fase di predisposizione della proposta di concordato, il Gestore potrebbe già prevedere l'intervento del Commissario giudiziale e stimare i costi sulla base dei parametri previsti dal DM, svolgendo il Commissario un ruolo aggiuntivo rispetto quello del Gestore.

La determinazione del compenso nella liquidazione dei beni

Il compenso del liquidatore nominato dal tribunale in sede di decreto di apertura della liquidazione dei beni è stabilito, **ai sensi dell'art. 18**, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione stessa e sul passivo accertato nel corso della procedura secondo i parametri dell'art. 16.

Liquidazione dei beni

In caso di liquidazione dei beni aperta su istanza del debitore depositata in tribunale, **ove il medesimo tribunale nomini come liquidatore un soggetto diverso dal gestore della crisi che ha predisposto la relazione particolareggiata**, il gestore della crisi/OCC **deve essere liquidato al termine del suo operato**

Il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 non disciplina compiutamente i criteri per la determinazione del compenso del gestore della crisi che predispose la relazione particolareggiata, utile all'apertura della procedura di liquidazione.

Infatti l'art. 16 si occupa dei compensi del gestore della crisi nel piano del consumatore (oggi accordo di ristrutturazione) e nell'accordo (oggi concordato minore) con dei valori ben identificati (attivo realizzato e passivo risultante dai piani omologati).

Diversamente l'art. 18 si occupa dei compensi del liquidatore nominato in sede di apertura della liquidazione in relazione all'attivo realizzato e al passivo accertato.

COMPENSI PREDEDUCIBILI

Art. 6 D.lgs. 14/2019

Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento..

Cassazione Civ. Sez. Unite n. 42093 del 31/12/2021

*«la funzionalità, esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte **anche prima dell'inizio della procedura** e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque **in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato**»*

«la funzionalità può dirsi sussistente allora quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare »

La precisazione di cui sopra tende ad escludere tutte le attività professionali sovrabbondanti o non necessarie per la predisposizione del ricorso *«così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria, di una procedura concorsuale tra quelle della L. Fall., **e sempre che non ne sia provato il carattere eccedentario, superfluo o abusivo rispetto all'iniziativa adottata** (Cass. 24791/2016, 220/2020, 10130/2021, 22670/2021); **si deve trattare di un'inerenza necessaria, rinvenibile quando le prestazioni si atteggiino secondo indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali della procedura cui accedono, senza cioè che, in loro difetto, quel coordinamento potesse essere prospettato**»*

COMPENSI PREDEDUCIBILI

Anche le Linee Guida pubblicate da alcuni Tribunali confermano la prededucibilità dei compensi per l'Advisor:

Tribunale di Ferrara Ufficio del Giudice Delegato alle procedure concorsuali 2021: « ... Il passivo sopra individuato dovrà essere opportunamente integrato con la quantificazione del compenso dell'O.C.C. e del liquidatore, nel caso ne sia prevista la nomina ai sensi dell'articolo 13 l. 3/2012, nonché delle altre eventuali **spese prededucibili** (ad esempio: **i compensi degli advisors del debitore, dei tecnici e periti incaricati di realizzare perizie di stima dei beni del debitore, ecc;** in tal caso il gestore avrà cura di verificare che gli stessi siano stati pattuiti in somme non eccedenti quelle previste dalle disposizioni che regolano la determinazione della misura dei relativi compensi).

Tribunale di Cosenza Sez. Fallimentare 2017: “Il Gestore della crisi, nominato dal Tribunale o da OCC, porrà in prededuzione – le spese del proprio compenso; – le spese per il legale ricorrente determinate ex art. 21 DM 55/2014; – **le spese dell'eventuale commercialista ctp del debitore** ex art. 27 del DM 140/2012”.

COMPENSI PREDEDUCIBILI ... fine

Si evidenzia che la giurisprudenza di merito, pur senza esprimere principi generali sull'argomento che attestino definitivamente l'applicabilità della prededucibilità nelle procedure concorsuali anche al sovraindebitamento, dopo un primo periodo di incertezza, si mostra favorevole all'ammissione in prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno operato in funzione di una procedura di sovraindebitamento.

Si segnalano:

- La sentenza del **Tribunale di Bari del 3/06/2021** per una procedura di Liquidazione (ok prededuzione compenso Advisor Avvocato)
- **Tribunale di Napoli 16.11.2017** (piano del consumatore), Si prevede l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione, compresi quelli degli avvocati costituiti;
- **Tribunale di Treviso 10.12.2015** (accordo con i creditori), si indicano chiaramente tra i crediti prededucibili "spese sostenute per l'accesso alla procedura, di quelle di gestione e assistenza sostenute successivamente alla presentazione della domanda";
- **Tribunale di Pistoia 17.11.2014**, nella Classe 1, ovvero relativa ai crediti in prededuzione assoluta, vi sono anche i compensi dei "consulenti dei ricorrenti", ovvero avvocati e commercialisti.

Compensi nella liquidazione: crediti prededucibili e crediti ipotecari

La sentenza del Tribunale di Como del 18/12/2019 per la prima volta ha affrontato in maniera puntuale **l'antergazione dei predetti crediti rispetto al creditore ipotecario, anche in caso di attivo incapiente.**

Nella fattispecie, il creditore ipotecario aveva contestato il progetto di riparto finale depositato dal liquidatore, assumendo la violazione dell'art. 14 duodecies, comma 2, della L. n. 3 del 2012, in quanto tale progetto poneva a carico del creditore ipotecario le spese deducibili della procedura (**tra cui il compenso del gestore/OCC, il compenso del liquidatore**).

Il tribunale ha invece ritenuto che la disciplina generale espressa dalla legge fallimentare, **in merito alla graduazione dei crediti muniti di diritti di preferenza, in relazione alle spese prededucibili, non possa essere trascurata, alla luce di una lettura sistematica di tutta la disciplina che regola la concorsualità, al cui genere anche le procedure di composizione della crisi per sovraindebitamento appartengono.**

Ne consegue, con particolare riferimento alla liquidazione, che l'art. 14 duodecies, comma 2, della L. n. 3 del 2012 vada interpretato in combinato disposto con gli artt. 111 bis, comma 2, e 111 ter l. fall., e conseguente declinazione giurisprudenziale.

In guisa che, anche nella predetta ipotesi, i crediti dell'O.C.C. possano beneficiare del meccanismo della prededuzione, anche in caso di realizzo incapiente.



Grazie per l'attenzione

Antonino Trommino